

STATUTO



Uniteis

UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.V.

STATUTO SOCIALE

UNITEIS e.V. – Unione Gelatieri Artigiani Italiani in Germania e.V.

Par. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L' Associazione porta il nome „UNITEIS e.V.“ – Unione Gelatieri Artigiani Italiani in Germania e.V. – con sede legale in Seligenstadt.

Par. 2 – SCOPO

1. L' Associazione si propone la tutela e la rappresentanza degli interessi dei Gelatieri Artigiani Italiani operanti nella Repubblica Federale di Germania. A tale scopo può collaborare con Enti e Associazioni che hanno interessi con il gelato artigianale.
2. L' Associazione promuove la formazione e l' aggiornamento culturale dei Gelatieri Artigiani.
3. Quale Associazione di imprenditori difende gli interessi dei propri Associati e stipula contratti di lavoro con il Sindacato competente (NGG).
4. Lo scopo di UNITEIS e.V. è esclusivamente di interesse collettivo.
5. L' Associazione ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente.

Par. 3 - QUALITA' DI SOCIO – ADESIONE

1. Possono diventare Soci di UNITEIS e.V. gli italiani proprietari o gestori di gelaterie operanti nella Repubblica Federale di Germania.
2. Anche altre persone possono essere associate.
3. Si ottiene la qualità di Socio inoltrando presso UNITEIS e.V. una richiesta scritta di adesione. Sull' accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo.

Par. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ogni Socio ha diritto alle prestazioni fornite dall' Associazione e, nell' ambito previsto dallo Statuto, anche ai consigli e all' assistenza che questa può dare.
2. I Soci sono tenuti a versare la quota sociale annuale entro il 30 aprile di ogni anno. L' importo della quota sociale è da versare presso la sede legale dell' Associazione.

3. Ogni Associato, nei limiti delle sue possibilità, è tenuto a collaborare in seno all' Associazione. E' suo dovere non ledere gli interessi della Categoria, la reputazione di UNITEIS e.V. e dei suoi Dirigenti.

Par. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio ha termine per decesso, per richiesta di ritiro o per espulsione.
2. Il ritiro dall' Associazione ha luogo inviando una disdetta scritta in Segreteria, che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre. Coloro che entro il 30 settembre non abbiano inviato la propria disdetta, sono tenuti al pagamento della quota sociale per l' anno successivo.
3. L' espulsione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo. Vengono espulsi i Soci che ledono gravemente gli interessi dell' Associazione.
4. I Soci possono far ricorso rivolgendosi alla Corte d' Onore entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di espulsione. I Soci espulsi non hanno nessun diritto ai beni dell' Associazione.

Par. 6 - BENI DELL' ASSOCIAZIONE

I beni di UNITEIS e.V. consistono delle quote associative dei Soci, di eventuali elargizioni o partecipazioni.

Par. 7 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli Organi di UNITEIS e.V. sono:

- a) L' Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Consiglio di Presidenza.

Par. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L' Assemblea dei Soci viene tenuta una volta all' anno. Il luogo e la data vengono decisi dal Consiglio Direttivo.
2. L' Assemblea viene convocata dal Presidente. L' invito scritto, con l' Ordine del Giorno, deve essere notificato ai Soci almeno due settimane prima della data fissata per la convocazione. Il Presidente presiede l' Assemblea.
3. Un' Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci.
4. L' Assemblea dei Soci decide sulle direttive del programma dell' Associazione.
5. L' Assemblea approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

6. L' Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed accetta le sue dimissioni. Il Consiglio Direttivo può far svolgere le elezioni anche per lettera. In questo caso l' Assemblea dei Soci approva il protocollo notarile.
7. L' Assemblea dei Soci decide sulle modifiche dello Statuto e l' eventuale scioglimento dell' Associazione.
8. Il voto, durante lo svolgimento dell' Assemblea, può venir dato dal Socio o da un delegato munito di procura scritta.
9. L' Assemblea dei Soci, convocata regolarmente, ha potere decisionale.
10. Le delibere dell' Assemblea vengono prese a maggioranza semplice.

Par. 9 – VERBALE

Sullo svolgimento dell' Assemblea dei Soci deve venire redatto un verbale, firmato dal Presidente (o dal suo sostituto) e dal Segretario o da un protocollista nominato dall' Assemblea.

Par. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da quindici Membri e dai Presidenti uscenti.
2. Esso viene eletto nell' Assemblea dei Soci (oppure a mezzo votazioni scritte e convalidate dall' Assemblea) per la durata di quattro anni.
3. Solo i Soci UNITEIS e.V. iscritti da almeno quattro anni, che svolgono l' attività di gelatiere, possono candidarsi per il Consiglio Direttivo.
4. I Membri del Consiglio Direttivo devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il Consiglio di Presidenza può disporre la destituzione del Consigliere mancante, sostituendolo con il primo dei non eletti.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in sedute normalmente convocate per iscritto dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti, con la comunicazione dell' Ordine del Giorno. Il Consiglio può deliberare quando sono presenti almeno otto dei suoi componenti. Il Presidente presiede le riunioni.
6. Al Consiglio Direttivo spetta l' esecuzione delle delibere prese dall' Assemblea dei Soci e la decisione su tutti gli affari che a norma dello Statuto non siano di competenza di un altro Organo.
7. Il Consiglio Direttivo decide sull' ammontare della quota sociale e sull' impiego dei mezzi finanziari.
8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, con voto segreto, il Presidente ed i due Vicepresidenti. Nomina i Revisori dei Conti tra i Soci che non sono eletti Consiglieri.

Par. 11 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza, a norma del § 26 del BGB, è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
2. Uno dei due Vicepresidenti svolge contemporaneamente anche la funzione di Tesoriere.
3. Ciascun Membro del Consiglio di Presidenza è autorizzato disgiuntamente alla rappresentanza.
4. Il Consiglio di Presidenza, nello svolgimento del suo mandato, può essere affiancato da altri Membri del Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio di Presidenza spetta la rappresentanza a ogni livello dell' Associazione, la direzione della Segreteria ed il coordinamento del lavoro dei Membri del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.
7. Il Presidente convoca le sedute e le presiede.
8. Il Presidente può essere eletto dal Consiglio per due mandati consecutivi. E' possibile una successiva rielezione nel caso lo si ritenga necessario. Al termine dei suoi mandati, egli rimane di diritto Consigliere fintanto che è Socio di UNITEIS e.V. (§ 10, comma 1).

Par. 12 – IL SEGRETARIO

1. L' organizzazione e la gestione ordinaria dell' Associazione viene svolta dal Segretario.
2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente e viene assunto in forma stabile dopo un adeguato periodo di prova.
3. Il Segretario deve condurre gli affari correnti dell' Associazione, attenendosi scrupolosamente alle direttive del Consiglio di Presidenza. Egli è responsabile di fronte alla Presidenza per lo svolgimento dei compiti della Segreteria e per il lavoro degli impiegati sottoposti alla sua direzione.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci, a meno che non vengano trattati affari che riguardano la sua posizione.

Par. 13 – I DELEGATI

1. I Delegati di zona hanno il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo, in modo particolare sviluppando capillarmente i contatti con i Soci della loro zona.
2. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.

3. Il numero di Delegati viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. I Delegati devono essere Soci e durante il loro incarico non possono far parte del Consiglio Direttivo.
5. Essi si riuniscono almeno una volta all' anno su convocazione del Consiglio di Presidenza.

Par. 14 – CORTE D' ONORE

1. La Corte d' Onore è composta da tre Probiviri, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. I Probiviri restano in carica per quattro anni e durante il loro mandato non possono far parte del Consiglio Direttivo.
3. La Corte d' Onore svolge funzione arbitrale in tutte le controversie che potrebbero sorgere tra gli Organi dell' Associazione, tra i Soci ed anche tra i Soci e gli Organi Direttivi.
4. Essa è deliberante anche con la presenza di soli due dei suoi Membri.
5. I contendenti possono aderire alle vie legali ordinarie solo dopo una decisione della Corte d' Onore.

Par. 15 – MARCHIO DELL' ASSOCIAZIONE

1. UNITEIS e.V. ha registrato il seguente Marchio collettivo.
- 2.



3. Sfera delle persone autorizzate all' utilizzo del Marchio
Solo i Soci di UNITEIS e.V., che non siano soltanto gelatieri ambulanti, sono autorizzati all' uso del Marchio. Premessa per l' autorizzazione all' uso del Marchio è che l' Associato sia un produttore artigianale e che si impegni ad osservare strettamente le norme di legge sulla salute ed in particolare a provvedere al controllo delle condizioni igieniche.
4. Limitazione di utilizzo
L' autorizzazione è limitata all' utilizzo di materiale pubblicitario con la sovrimpressione del Marchio messo a disposizione dall' Associazione.
Il Marchio non può venire riprodotto e l' autorizzazione all' uso non è cedibile a terzi.

Il Consiglio Direttivo può concedere deroga al divieto di riproduzione in casi particolari ad esempio se l' Associato desidera far stampare il Marchio sul suo listino prezzi, sulla carta intestata o da trasporto etc. Tale deroga viene concessa solo su richiesta del singolo.

5. Violazione degli obblighi

Nel caso che un concessionario del Marchio prosegua, dopo un ammonimento, nella contravvenzione dei suoi doveri imposti dal Paragrafo 15, comma 2 e 3, ciò implica l' espulsione dall' Associazione (§ 5) ed una ammenda.

**Par. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE,
ANNO SOCIALE**

1. L' Assemblea dei Soci può deliberare modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell' Associazione con la maggioranza di tre quarti dei Soci presenti.
2. In caso di scioglimento di UNITEIS e.V., l' Assemblea dei Soci decide sull' impiego dei beni e sulle modalità della liquidazione.
3. L' anno di attività amministrativa di UNITEIS e.V. inizia dal 1° ottobre e termina al 30 settembre dell' anno successivo.

UNITEIS e.V. è registrata presso l' Amtsgericht di Seligenstadt nel Registro delle Associazioni con il Reg.-Nr. VR 635.

Questo Statuto è stato approvato nell' Assemblea dei Soci del 1° dicembre 2003 a Longarone (BL) e sostituisce lo Statuto precedente.

Uniteis

Uniteis e.V.
Kapellenstr. 15
(D) 63500 Seligenstadt
Telefon 061 82-93300
Fax 93 30 20
E-mail: uniteis@uniteis.com

Uniteis e.V.
Via della Seta, 23 int. 10-11
(I) 31029 Vittorio Veneto - TV
Tel. 0438-91 21 55
Fax 91 21 85

SITI UNITEIS e. V.:

www.uniteis.de

www.uniteis.com